DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 2009

relativa alla pubblicazione del riferimento della norma EN 3-8:2006 «Estintori d'incendio portatili — parte 8: requisiti addizionali alla norma EN 3-7 per quanto riguarda la costruzione, la resistenza alla pressione e le prove meccaniche per gli estintori sottoposti ad una pressione massima ammissibile uguale o inferiore a 30 bar» conformemente alla direttiva 97/23/CE relativa alle attrezzature a pressione

[notificata con il numero C(2009) 739]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/111/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine [1], in particolare l'articolo 6,

visto il parere del comitato permanente istituito a norma dell'articolo 5 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione [2],

considerando quanto segue:

(1) Conformemente alla direttiva 97/23/CE le attrezzature a pressione e gli insiemi possono essere commercializzati e messi in servizio soltanto se non pregiudicano la salute e la sicurezza delle persone ed eventualmente degli animali domestici o dei beni quando siano debitamente installati, mantenuti in efficienza ed utilizzati conformemente alla loro destinazione.

(2) Le attrezzature a pressione e gli insiemi si presumono conformi ai requisiti essenziali enunciati all'articolo 3 della direttiva 97/23/CE se sono conformi alle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(3) La Svezia ha sollevato un'obiezione formale ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 97/23/CE nei confronti della norma EN 3-8:2006, approvata dal comitato europeo per la normalizzazione (CEN) in data 2 novembre 2006, il cui riferimento non è stato ancora pubblicato nella Gazzetta *ufficiale dell'Unione europea*.

(4) Nell'obiezione formale la Svezia rileva che la sezione 5 della norma EN 3-8:2006 non indica i tipi di materiali da utilizzare e non soddisfa pertanto i requisiti essenziali di cui all'allegato I, punto 4, della direttiva 97/23/CE.

(5) Dal momento che la sezione 5 della norma EN 3-8:2006 prevede una valutazione dei materiali caso per caso da parte dell'organismo notificato (valutazione particolare dei materiali), non è richiesta la specificazione dei tipi di materiali da usare. Inoltre, la sezione 5 della norma EN 3-8:2006 non può, in assenza di specifiche tecniche concrete, conferire la presunzione di conformità ai requisiti enunciati all'allegato I, punto 4, della direttiva 97/23/CE.

(6) Secondo la Svezia, inoltre, nella sezione 6 della norma EN 3-8:2006 mancano importanti informazioni necessarie per il rispetto dei requisiti di cui all'allegato I, punto 2.2.4, della direttiva 97/23/CE, in ragione dell'assenza di specificazione dei materiali nella sezione 5 di detta norma.

(7) Nell'allegato I, punto 2.2, della direttiva 97/23/CE sono illustrati i metodi da applicare per garantire un'adeguata resistenza delle attrezzature a pressione, ivi compresi un metodo di calcolo o un metodo sperimentale di progettazione senza calcoli. Tale metodo sperimentale di progettazione si basa sul programma di prove definito al punto 2.2.4, lettere a) e b) e comprende una prova di resistenza alla pressione.

[1] GU L 181 del 9.7.1997, pag. 1.
[2] GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

(8) La sezione 6 della norma EN 3-8:2006 prevede l'impiego del metodo sperimentale di progettazione senza calcolo. L'allegato I, punto 2.2.4, della direttiva 97/23/CE definisce un programma di più prove. La direttiva 97/23/CE non esclude il ricorso al metodo di valutazione particolare dei materiali per dimostrare la conformità dei materiali utilizzati alle specifiche relative ai materiali di cui all'allegato I, punto 4, quando il fabbricante applichi il metodo sperimentale di progettazione. Poiché la sezione 5 della norma EN 3-8:2006 non prevede requisiti specifici relativi ai materiali, il fabbricante di attrezzature a pressione deve garantire che i materiali utilizzati siano conformi ai requisiti di cui all'allegato I, punto 4, della direttiva. Su questa base, le caratteristiche dei materiali devono essere utilizzate in quanto parametro della prova di resistenza alla pressione nel quadro del programma di prove del metodo sperimentale di progettazione, sotto la supervisione dell'organismo notificato incaricato della valutazione della conformità dell'attrezzatura interessata.

(9) La Svezia rileva inoltre che la sezione 7.2.2 della norma EN 3-8:2006 sulle tecniche di saldatura non è conforme all'allegato I, punto 3.1.2, della direttiva 97/23/CE in quanto, oltre alle norme elencate, contiene un riferimento non limitativo ad altre norme europee riconosciute relative alla saldatura.

(10) La direttiva 97/23/CE stabilisce, all'allegato I, punto 3.1.2, i requisiti da rispettare in materia di giunzione permanente. L'indicazione, nella sezione 7.2.2 della norma EN 3-8:2006, che «altre norme […] sono accettabili» non costituisce una formulazione adeguata e sufficientemente concreta di una norma che dovrebbe conferire la presunzione di conformità ai requisiti della direttiva 97/23/CE. Una norma armonizzata che conferisce la presunzione di conformità ai requisiti della direttiva deve indicare caratteristiche tecniche concrete relative alla progettazione, alla fabbricazione e al collaudo, al fine di aiutare i fabbricanti e far sì che le attrezzature a pressione possano essere ritenute conformi ai requisiti essenziali ad esse applicabili. Tuttavia, la sezione 7.2.2 della norma EN 3-8:2006 cita una serie di riferimenti concreti a norme che contengono specifiche in materia di saldatura. Pertanto, benché sia auspicabile un miglioramento della sezione 7.2.2, sarebbe eccessivo non pubblicare per questo motivo i riferimenti della norma in oggetto.

(11) Infine, la Svezia ritiene che la sezione 7.3.1 della norma EN 3-8:2006 sulla tracciabilità dei materiali utilizzati nelle diverse parti delle attrezzature a pressione sia imprecisa, non preveda soluzioni tecniche specifiche e, pertanto, non possa conferire la presunzione di conformità ai requisiti enunciati nell'allegato I, punto 3.1.5, della direttiva 97/23/CE.

(12) La direttiva 97/23/CE prescrive, nell'allegato I, punto 3.1.5 (rintracciabilità), che siano stabilite opportune procedure per identificare i materiali delle parti dell'attrezzatura che contribuiscono alla resistenza alla pressione con mezzi adeguati, dal momento della loro ricezione, passando per la produzione, fino alla prova definitiva dell'attrezzatura a pressione costruita. Questo requisito ha lo scopo di eliminare qualsiasi dubbio circa le specifiche dei materiali utilizzati per l'attrezzatura in questione. I fabbricanti possono applicare diverse procedure, secondo le caratteristiche e i metodi di fabbricazione. Spetta all'organismo notificato che effettua la valutazione della conformità dell'attrezzatura valutare, caso per caso, se tali procedure sono conformi al requisito di cui all'allegato I, punto 3.1.5, della direttiva. Tuttavia, benché sia auspicabile un miglioramento della sezione 7.3.1, sarebbe eccessivo non pubblicare i riferimenti della norma in questione per tale motivo.

(13) A tal fine, la Commissione inviterà il CEN a presentare entro i prossimi tre anni una versione riveduta della norma EN 3-8:2006, più conforme ai requisiti essenziali della direttiva 97/23/CE. Espletato tale mandato e in base ai risultati ottenuti potranno essere prese in considerazione ulteriori decisioni riguardanti la versione attuale della norma.

(14) Occorre pertanto pubblicare i riferimenti della norma EN 3-8:2006 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il riferimento della norma EN 3-8:2006 «Estintori d'incendio portatili — parte 8: requisiti addizionali alla norma EN 3-7 per quanto riguarda la costruzione, la resistenza alla pressione e le prove meccaniche per gli estintori sottoposti ad una pressione massima ammissibile uguale o inferiore a 30 bar» è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2009.

Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente